

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEGLI UTENTI SU POSTI LETTO AUTORIZZATI MA  
NON CONVENZIONATI CON L'A.P.S.S. DI TRENTO DELL'AZIENDA PUBBLICA DI  
SERVIZI ALLA PERSONA "ANAUNIA"**

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 15.09.2016*

## INDICE

ART. 1 – AMBITO DEL REGOLAMENTO.....	PAG.3
ART. 2 – OGGETTO.....	PAG.3
ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO RSA POSTI LETTO NON CONVENZIONATI CON L'APSS.....	PAG.3
ART. 4 – ACCESSO AL SERVIZIO.....	PAG.4
ART. 5 – ORDINE DI PRECEDENZA.....	PAG.4
ART. 6 – DURATA DEL RICOVERO.....	PAG.4
ART. 7 – IMPEGNO AL PAGAMENTO E REGIME TARIFFARIO.....	PAG.5

## **Art. 1 - Ambito del regolamento**

Il presente regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza –aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm. e dello Statuto dell’APSP “Anaunia” di Predaia, fr. Taio (TN) approvato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 23 ottobre 2007.

## **Art. 2 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l’accesso e le tariffe per il ricovero di persone non autosufficienti in posti letto della Residenza Sanitaria Assistenziale (abbr. RSA) dell’APSP “Anaunia” (abbr. APSP) non convenzionati con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (abbr. APSS).
2. I livelli assistenziali e gli standard di servizio assicurati dall’APSP per posti letto RSA non convenzionati sono quelli che l’APSP assicura per posti letto convenzionati con l’APSS previsti dalla legislazione provinciale, dalle direttive annuali provinciali e dalla Carta dei servizi dell’APSP. Il beneficiario ha facoltà di mantenere il proprio medico di medicina generale o di avvalersi del servizio medico della RSA, con contestuale revoca del proprio medico.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento Interno e Sanitario approvati dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 3 Destinatari del servizio RSA posti letto non convenzionati con l’APSS**

Possono accedere ai posti letto RSA non convenzionati con l’APSS:

- a) i residenti nei comuni rientranti nell’ambito territoriale principale stabilito dallo Statuto che siano stati dichiarati non autosufficienti su valutazione del Coordinamento Medico dell’APSP sulla base del quadro clinico del richiedente;
- b) i residenti nei comuni della Comunità della Val di Non che siano stati dichiarati non autosufficienti su valutazione del Coordinamento Medico dell’APSP sulla base del quadro clinico del richiedente;
- c) i cittadini italiani non autosufficienti residenti in comuni extraprovinciali inviati dall’azienda sanitaria locale di riferimento e che dispongano di impegnativa di quest’ultima al pagamento della retta sanitaria o che provengano da altri enti convenzionati con la APSP;
- d) i cittadini italiani residenti in comuni diversi da quelli previsti ai punti a) e b) che siano stati dichiarati non autosufficienti su valutazione del Coordinamento Medico dell’APSP sulla base del quadro clinico del richiedente;

## **Art. 4 Accesso al servizio**

1. Con riferimento ai destinatari di cui alle lettere a) e c) dell'art. 3, il diretto interessato al ricovero in RSA posto letto non convenzionato, o un suo familiare, tutore o amministratore di sostegno, denominato di seguito "richiedente", presenta apposita domanda di ammissione all'APSP.
2. Qualora sia disponibile un posto letto non convenzionato, la domanda di ammissione è valutata di concerto dal Medico e dal Direttore dell'APSP. L'APSP si riserva la facoltà di verificare direttamente attraverso il proprio medico, le condizioni sociali e di non autosufficienza del richiedente. La valutazione della domanda di ammissione è finalizzata ad una verifica insindacabile della compatibilità tra le condizioni del richiedente e le caratteristiche del posto letto disponibile.
3. In caso di una valutazione di cui al comma precedente positiva, l'APSP comunica anche telefonicamente al richiedente la possibilità di ricovero in un posto letto non convenzionato. Il richiedente è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta di ricovero entro un giorno. In caso di valutazione di cui al comma precedente negativa o di indisponibilità temporanea di un posto letto non convenzionato, la domanda di ammissione è sospesa fino al verificarsi delle condizioni per l'ammissione.
4. Con riferimento ai destinatari di cui all'art. 3, il richiedente al momento dell'accettazione della proposta di ricovero sottoscrive l'impegno a pagare interamente la retta di ricovero a suo carico.
5. Con riferimento ai destinatari di cui alla lettera b) dell'art. 3, l'accesso al posto letto non convenzionato è gestito sulla base di accordi con l'ASL interessata o in caso diverso con la procedura descritta nel presente articolo con impegnativa dell'ASL al pagamento della retta sanitaria.

#### **Art. 5 Ordine di precedenza**

Qualora siano giacenti più domande di ammissione, il posto letto libero viene proposto ai richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione positiva, prevista dall'art. 4 comma 2, secondo il seguente ordine di precedenza: destinatari di cui alla lettera c) dell'art. 3; destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 3; destinatari di cui alla lettera b) dell'art. 3; destinatari di cui alla lettera d) dell'art. 3.

#### **Art. 6 Durata del ricovero**

Il ricovero disciplinato da questo Regolamento è da intendersi di norma come temporaneo.

Si richiede l'impegno, in sede di redazione della domanda di ospitalità, di fornire una data indicativa della durata del ricovero; l'eventuale richiesta di proroga deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima del termine indicato in domanda.

L'utente può essere dimesso su sua richiesta in qualsiasi momento.

Per gli utenti residenti in comuni extraprovinciali ricoverati a seguito di una convenzione con una ASL di altra provincia, regione, altro Ente o associazione, ecc., la durata del ricovero è definita d'intesa con quest'ultima.

E' facoltà dell'Azienda dimettere l'utente del servizio qualora non provveda al pagamento della retta corrispondente.

### **Art. 7 Impegno al pagamento e regime tariffario**

Il richiedente, al momento dell'accettazione della proposta di ricovero, sottoscrive l'impegno a pagare interamente la retta di ricovero, comprendente sia la quota sanitaria definita dalla Direttive provinciali in materia assistenziale sia la quota alberghiera determinata annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, nonché tutte le prestazioni accessorie in più oltre a quelle previste dalla Carta dei Servizi (eventuale maggiorazione stanza singola, accessi ai servizi di cura alla persona).

Il pagamento della retta come sopra definita è dovuto dal giorno di accettazione del ricovero al giorno di dimissione compresi.

L'acquisizione di farmaci e di presidi è assicurata attraverso le modalità normalmente previste dal servizio sanitario provinciale per i residenti al proprio domicilio. Eventuali costi per l'acquisto di farmaci non ricompresi nel prontuario farmaceutico o di presidi sanitari non riconosciuti dal servizio sanitario sono a carico dell'utente.

Ai destinatari di cui alla lettera b) e c) dell'art. 3 viene applicata la retta alberghiera vigente per i posti letto per R.S.A. convenzionati con l'APSS. All'A.S.L. inviante viene addebitata la tariffa sanitaria fissata dalla Provincia per i residenti in comuni extraprovinciali. Per i soggetti che usufruiscono del posto letto a seguito di apposita convenzione, le modalità di scomposizione e addebito della retta complessiva saranno disciplinate all'interno della specifica convenzione.

**IL DIRETTORE**

*Dott. Fausto Flaim*

**IL PRESIDENTE**

*Dott. Bruno Campadelli*